



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18033

Data: 18/10/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 07/10/2018 relativo all'incontro (11600) di Campionato Nazionale Maschile Under 19 disputatosi a Cortina d'Ampezzo (BL) il 07/10/2018 tra Cortina / Pieve U19 (002) e Valdifiemme JTH U19 (418).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art.4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 – 2018/2019, per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare .

D) Motivazione:

Valdifiemme Hockey Club (418)

Il Giudice Sportivo

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia schierato **14 (quattordici) giocatori**, di cui **12 di movimento e 2 portieri**, **anzichè i 15 (quindici)** previsti, di cui **13 di movimento e 2 portieri**, come prescritto dall' art. 4.2. delle N.O.F.A. Giovanili–categoria U19-2018/2019;
- considerato che la previsione della citata norma deve intendersi inderogabile, come da interpretazione autentica fornita dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a **tutela dell' incolumità fisica** degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato, peraltro, che, in base alle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019 attualmente in vigore, la violazione di tale regola **non è più sanzionata** con la perdita della gara a tavolino da parte della squadra in difetto, né ci si può appellare, al fine di decretare la sconfitta a tavolino, al solo disposto dell' art. 30 del Regol. di Giustizia, ai sensi del quale tale grave sanzione si giustifica soltanto nei casi in cui si siano verificati, nel corso dell'incontro, *“fatti che abbiano influito in modo decisivo sullo svolgimento della manifestazione agonistica, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell' equità sportiva”*;
- ritenuto comunque che la segnalata violazione mantenga, anche sulla base dell' attuale normativa federale, il carattere di illiceità disciplinare, restando infatti immutati i presupposti, le finalità e soprattutto i valori etici tutelati dalle prescrizioni regolamentari sul punto (tutela della salute degli atleti);
- ritenuto, quindi, che la violazione della citata regola da parte delle società, pur non più punibile con la perdita della gara a tavolino, debba essere comunque sanzionata quanto meno con l' ammenda, prevista dall' art. 24, n.3, II parte, lett. b) del Regolamento di Giustizia, trattandosi di inosservanza di una regola di rilevanza primaria dettata dalle N.O.F.A. Giovanili 2018/2019;
- valutato che l'infliggenda ammenda possa essere contenuta nell' importo di € 200,00.- (duecento/00), trattandosi della prima infrazione di tale specie;
- ciò premesso visti gli artt. 4.2 delle N.O.F.A. Giovanili categoria Under 19 e 24, n.3, II parte, lett. b) del



Regolamento di Giustizia

infligge

alla società Valdifiemme Hockey Club (418) la sanzione pecuniaria dell' **ammenda di € 200.00.- (duecento/00)**, con **avvertimento** che, in caso di successiva infrazione della stessa specie, saranno applicate altre, più gravi, sanzioni disciplinari.

E) Spese di procedura addebitate:

€ 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi